



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

## COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19

**OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).**

L'anno duemilaquindici il giorno TRENTA ( 30 ) del mese di LUGLIO, alle ore 20,50 in Loreto Aprutino e nella sala polivalente "O. Farias" in Via Martiri Angolani.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gabriele STARINIERI SINDACO	SI		Rocco D' AMICO	SI	
Mario NICCOLO'	SI		Simona COSTANTINI	SI	
Gianni DI FERMO	SI				
Maria MASCIOLI		SI	Alberto CERRETANI		SI
Antonio ACCIAVATTI	SI		Claudio BUCCELLA	SI	
Maria Elena TESTI	SI		Remo GIOVANETTI		SI

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 08

Assenti n. 03

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
  - Presiede la sig.ra Maria Elena TESTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
  - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr.ssa Francesca DIODATI
  - La seduta è Pubblica.
  - Vengono nominati scrutatori i Signori: Buccella Claudio, Niccolo' Mario, Costantini Simona.
- Il presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del giorno

**VISTO** l'art.52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**VISTO** l'art.27, comma 8, della L. n.448/2001 in quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

#### **RICHIAMATI:**

- il Dm Interno 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il Dm Interno 16 marzo 2015 (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 13 maggio 2015 ( GU n.115 del 20 maggio 2015) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**VISTO** l'art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RILEVATO** che il citato art.1 comma 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):dispone che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

**RILEVATO** che l'art.1 comma 659 (per la TARI) e 679 ( per la TASI) della Legge 147/2013, disciplinano le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

**RITENUTO** ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni, correzioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme

*emanate successivamente alla sua approvazione;*

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, che:

- con il comma 1 modifica in parte il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, stabilendo che "dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso";
- con il comma 2 si stabilisce che "Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

RILEVATA l'opportunità di provvedere all'invio degli avvisi di pagamento TARI a decorrere dal 2015 (avvisi a conguaglio), mediante Posta Elettronica (semplice e/o P.E.C.), per i contribuenti di cui è disponibile l'indirizzo, anche al fine di contenere i costi di riscossione del tributo stesso, con effetti positivi sulle tariffe;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO, che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal citato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639-703 della L.147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, **Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione,

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

**Alle ore 20,55 entra il Consigliere Cerretani Alberto (presenti 9).**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 09 - Votanti n. 7 - Astenuti n. 2 ( Cerretani Alberto e Buccella Claudio ) Voti favorevoli n. 07 Voti contrari n. 00 resi dai 09 presenti e 09 votanti per alzata di mano

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica comunale (IUC) riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che il Regolamento così come modificato avrà efficacia dal 1 gennaio 2015, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l' urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 09 - Votanti n. 7 - Astenuti n. 2 ( Cerretani Alberto e Buccella Claudio ) Voti favorevoli n. 07 Voti contrari n. 00 resi dai 09 presenti e 09 votanti per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## ALLEGATO A)

### **CAPITOLO B – I.M.U. (Imposta Municipale Unica)**

**All'articolo 11:B** "Fattispecie equiparate all'abitazione principale" aggiungere **al comma 1** la lettera b):

*b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

**Al comma 2** modificare il testo come di seguito indicato:

<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 08/09/2014</b>	<b>Versione modificata</b>
<b>2.</b> Al fine di fruire della suddetta agevolazione il contribuente, su specifico modello predisposto dai Servizi Tributi, deve obbligatoriamente presentare comunicazione al Comune entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni ai fini IMU.	<b>2.</b> <i>Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al comma 1 del presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno in cui si intende usufruire delle agevolazione.</i>

### **CAPITOLO C – TASI (Tributo sui servizi indivisibili)**

**All'articolo 7.C** "Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni" aggiungere il comma 7:

*7. E' riconosciuta la riduzione di due terzi dell'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo sui servizi indivisibili per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.*

**all'articolo 8.C** "Modalità di versamento" aggiungere il comma 6:

*6. Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.*

**CAPITOLO D – TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

**All'articolo 23.D** "Riduzioni per le utenze domestiche", aggiungere al comma 1 la lettera g):

*g). è' riconosciuta la riduzione di due terzi dell'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.*

**All'articolo 30.D, comma 2**, modificare il testo come di seguito indicato:

<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 08/09/2014</b>	<b>Versione modificata</b>
<p><b>2.</b> Il Comune di Loreto Aprutino provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice.</p>	<p><i>2. Il Comune di Loreto Aprutino riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante Posta Elettronica (semplice e/o P.E.C.), apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della L.212/2000.</i></p>

Il presente verbale, salvo l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
f.to Maria Elena TESTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dr.ssa Francesca DIODATI

-----  
E' copia conforme all' originale  
Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr.ssa Francesca DIODATI

-----  
n. Reg. 518

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) .

Dalla Residenza comunale, li 06 AGO. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

-----  
Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 AGO. 2015 al 20 AGO. 2015 (art. 3 del Regolamento per l'Albo Pretorio e le pubblicazioni approvato con delibera del C.C. n. 26/2008)

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

-----  
E' copia conforme all' originale per servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_